N. CDXXXII - Decreto del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emissione e gestione del Certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano.

(15 LUGLIO 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. IV sull'ordinamento amministrativo del 7 giugno 1929,
- vista la Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro del 10 dicembre 2007;
- vista la Legge N. LXXI sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008;
- vista la Legge N. CXXXI sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso, del 22 febbraio 2011;
- vista le Legge N. CCLXXIV sul *Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018;
- visto il Decreto n. LXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, del 1º ottobre 2008,

considerato che lo Stato della Città del Vaticano

ha realizzato ed attuato il programma di vaccinazione non obbligatoria contro il SARS-CoV2 nei confronti dei cittadini, dei residenti e del personale in servizio nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e nei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate,

per tramite della Direzione di Sanità ed Igiene ha rilasciato i certificati di vaccinazione in formato multilingue cartaceo e plastificato,

intende predisporre una certificazione digitale di vaccinazione vaticana che possa essere riconosciuta internazionalmente anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme istituite negli Stati membri dell'Unione europea attraverso il c.d. Gateway europeo,

ha la necessità di definire e validare le specifiche, i requisiti tecnici e funzionali del certificato digitale vaticano di vaccinazione, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni e ciò anche al fine di inibire la possibilità di falsificazioni ed usi illeciti degli stessi,

ha l'urgente necessità di emanare le opportune disposizioni aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000 per adeguarsi celermente ai criteri del Digital Green Pass europeo di cui ai Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19, in vista della sua imminente entrata in vigore;

ha promulgato il seguente

DECRETO

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intende per

a) "Certificazione vaticana COVID 19" la certificazione, rilasciata dalla Direzione di Sanità ed Igiene, comprovante:

I-lo stato di avvenuta vaccinazione contro il virus SARS-CoV2 nell'ambito del programma di vaccinazione vaticana;

II-lo stato di avvenuta guarigione dal virus SARS-CoV2 a seguito di diagnosi eseguita da operatori sanitari della Direzione di Sanità ed Igiene;

III-l'esecuzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV2 a seguito di tampone nasale e oro-faringeo effettuato e/o riconosciuto dalla Direzione di Sanità ed Igiene.

- b) "Certificato Digitale UE COVID" le certificazioni interoperabili contenenti informazioni sulla vaccinazione, sul risultato di un test o sulla guarigione del loro titolare rilasciati nel contesto della pandemia da virus SARS-CoV2.
- c) "Titolare": la persona alla quale è stato rilasciato un certificato contente informazioni sulla vaccinazione COVID-19 di tale persona, sul risultato di negatività dei suoi test o sulla sua guarigione dal COVID-19.
- d) "Gateway europeo": architettura di interoperabilità europea, gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID, emessi dagli Stati membri dell'Unione Europea e dagli Stati ammessi a tale piattaforma;
- e) "Interoperabilità": la capacità dei sistemi di verifica dello Stato della Città del Vaticano e di uno Stato membro della Unione europea di utilizzare i dati codificati da un altro Stato registrato nel Gateway europeo.
- f) "Codice univoco del certificato": codice univoco assegnato a ciascun certificato rilasciato in conformità del presente decreto.
- g) "Dati di contatto»: numero di telefonia mobile e/o indirizzo di posta elettronica fornito dall'assistito e utilizzato esclusivamente per consentire l'invio di un codice univoco per l'acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonché per la notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni verdi COVID-19, già rilasciate e in corso di validità;
- h) "Quadro di fiducia": le norme, i protocolli, le specifiche, i formati dei dati e l'infrastruttura digitale che disciplinano e consentono il rilascio e la verifica affidabile e sicura dei certificati per assicurarne, comprovandola, l'autenticità, la validità e l'integrità mediante l'uso di codici di autenticazione aventi formati specifici o formati alternativi convalidati conformemente a specifici metodi di riferimento.

Articolo 2

(Certificato Digitale COVID)

- §1. E' istituito il Certificato Digitale COVID dello Stato della Città del Vaticano che attesta digitalmente una delle situazioni in cui si trovi il titolare della "Certificazione vaticana COVID 19" rilasciata dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato.
- §2. Il Certificato Digitale di cui al primo paragrafo viene emesso secondo le specifiche tecniche e gli standard internazionalmente riconosciuti in particolare a

quelli richiesti per il "Certificato Digitale UE COVID" al fine di accedere al "Gateway europeo".

- §3. Il Certificato Digitale viene emesso in formato cartaceo od elettronico con un "Codice univoco" ed un Codice di lettura ottica "QRCode". Il Certificato Digitale deve contenere:
 - a) il nominato e la data di nascita del titolare;
 - b) la data di nascita;
 - c) la dichiarazione, in lingua inglese, che "Il presente certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano ad evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione";
 - d) indicazione della malattia o agente bersaglio;

inoltre per i certificati di cui all'art. 1, lett. a), I (certificati di vaccinazione):

- e) vaccino o profilassi;
- f) prodotto medico;
- g) produttore
- h) numero di somministrazioni/inoculazioni prescritte;
- i) data dell'ultima somministrazione/inoculazione
- j) Stato di vaccinazione
- k) struttura dello Stato che detiene il Certificato Digitale;

per i certificati di cui all'art. 1, lett a), II (certificati di avvenuta guarigione):

- l) data del primo test positivo;
- m) Stato in cui è stata certificata la guarigione;
- n) struttura che ha rilasciato il certificato;

o) validità del certificato;

per i certificati di cui all'art. 1, lett. a), III (certificato da test):

- p) tipologia del test effettuato;
- q) nome del test;
- r) produttore del test;
- s) data/orario di raccolta del campione del test;
- t) data/orario del risultato del test;
- u) risultato test;
- v) struttura che ha effettuato il test;
- w) Stato in cui è effettuato il test;
- x) struttura dello Stato che detiene il Certificato Digitale;
- §4. Il certificato di cui all'art. 1, lett. a), I (certificato di vaccinazione) ha durata di mesi nove decorrenti dalla data dell'ultima inoculazione prescritta. Il certificato di cui all'art. 1, lett. a), II (certificato di avvenuta guarigione) ha durata di mesi sei decorrenti dalla data del test che ha determinato il rilascio dell'attestazione di guarigione. Il certificato di cui all'art. 1, lett. a), III (certificato da test) ha durata di quarantotto ore decorrenti dall'orario del risultato del test.

Articolo 3

(Competenze)

- §1. La Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato, a norma dell'art. 13 della Legge n. CCLXXIV *sul Governo* del 25 novembre 2018, quale Autorità sanitaria dello Stato della Città del Vaticano adotta, acquisito il parere della Superiore Autorità:
 - a) ogni misura di prevenzione, contenimento e gestione, adeguata e proporzionata al manifestarsi ed all'evolversi delle situazioni derivanti da un'emergenza di sanità pubblica;
 - b) provvede al rilascio della "Certificazione vaticana COVID-19";

- c) dispone e stabilisce la validità e la durata della "Certificazione vaticana COVID-19" e del Certificato Digitale COVID dello Stato della Città del Vaticano.
- §2. Il Corpo della Gendarmeria della Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, a norma dell'art. 12, comma 5 della Legge n. CCLXXIV *sul Governo* del 25 novembre 2018, vigila sull'osservanza della normativa a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dello Stato, provvede alla gestione della piattaforma dello Stato della Città del Vaticano che emette e valida il Certificato Digitale COVID vaticano e del sistema informativo dello Stato per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 di cui all'art. 4.
- §3. Il Corpo della Gendarmeria assicura l'integrità e l'autenticità dei dati inseriti nel sistema dello Stato della Città del Vaticano, provvede a rilasciare e pubblicare il Certificato Digitale COVID dello Stato valido per il riconoscimento dell'autenticità anche a livello internazionale, cura la generazione e certificazione le chiavi e/o codici per garantire l'integrità e l'autenticità dei Certificati Digitali e si relazione con le omologhe strutture internazionali di certificazione digitale.

Articolo 4

(Mutuo riconoscimento dei Certificati Digitali COVID-19)

- §1. Le Certificazioni Digitali COVID-19 di altri Stati sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente Decreto se conformi ai criteri definiti o richiamati dal presente Decreto o da specifici accordi bilaterali.
- §2. Lo Stato della Città del Vaticano istituisce e mantiene, attraverso la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, il "Quadro di fiducia" per il "Certificato Digitale UE COVID" che serve a garantire l'interoperabilità con i sistemi tecnologici istituiti a livello internazionale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante

affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 15 luglio duemilaventuno.

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Juische Gord. Butilo

Visto

Il Segretario Generale